



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2009 (29.05)
(OR. en)**

9322/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0222 (COD)**

**CODEC 659
ENER 159
ENV 349
CONSOM 99**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Anni PODIMATA (PSE - EL), ha presentato una relazione a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia contenente 52 emendamenti (emendamenti 1-52).

Inoltre, il gruppo politico ALDE/ADLE ha presentato sei emendamenti (emendamenti 53-58), il gruppo politico PPE/DE cinque (emendamenti 59-63), i gruppi politici PSE, Verts/ALE e GUE/NGL otto (emendamenti 64-71), il gruppo politico Verts/ALE quattro (emendamenti 72-75) e il gruppo politico PSE uno (emendamento 76).

II. DISCUSSIONE

La discussione, svoltasi il 5 maggio 2009, è stata aperta dal relatore, che:

- ha espresso apprezzamento per la proposta della Commissione, che fa parte di un pacchetto più ampio e contribuirà a promuovere prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e a sostenere l'economia in questo momento di recessione e di crisi;
- ha rilevato che la relazione della commissione prevede l'introduzione degli appalti pubblici nel campo di applicazione della direttiva. I criteri per la definizione dei livelli minimi di prestazione ai fini degli appalti pubblici dovrebbero includere informazioni sul potenziale di risparmio energetico e la promozione dell'innovazione;
- ha dichiarato che, ogniqualvolta la pubblicità di un determinato prodotto menziona le specifiche tecniche, dovrebbe essere obbligatorio un riferimento al consumo energetico o al possibile risparmio energetico o alla classe energetica del prodotto;
- ha sostenuto la classificazione dei prodotti secondo le classi energetiche da "A" a "G", che è un sistema molto efficace e comprensibile per tutti. Il problema è che non è chiaro fino a quando sia valida la classificazione. Il relatore ha proposto che la classificazione si consideri valida per la durata di vita di un prodotto (ossia 3-5 anni), periodo al termine del quale è necessaria una rivalutazione.

Intervenendo a nome della Commissione, il Commissario PIEBALGS:

- ha rilevato che la proposta della Commissione si prefigge di apportare ulteriori vantaggi ai cittadini, all'industria e alle autorità pubbliche europee ampliando il campo di applicazione a tutti i prodotti connessi al consumo energetico, rafforzando la sorveglianza del mercato e incoraggiando nel settore degli appalti pubblici pratiche improntate all'efficienza energetica;
- ha espresso apprezzamento per la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, che aggiunge alcuni miglioramenti molto significativi alla proposta, accolti con favore dalla Commissione. Il primo riguarda la questione della pubblicità e dei limiti da porre alla promozione delle pratiche di vendita dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Il secondo riguarda la questione della forma grafica dell'etichetta - se debba trattarsi di un'etichetta uniforme o a scala aperta;
- ha dichiarato che la Commissione è disposta a collaborare strettamente con il Consiglio e il Parlamento europeo alla ricerca di una soluzione rapida ed equilibrata in seconda lettura.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE/DE, Jan BREZINA (PPE/DE - CZ):

- ha rilevato che la proposta sull'etichettatura relativa al consumo energetico può portare a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rapida e vantaggiosa in termini di costi e può contribuire ad affrontare il problema dell'attuale recessione economica dando luogo a una crescita duratura e a solide opportunità occupazionali attraverso la produzione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico;
- ha sottolineato l'importanza di un'informazione completa riguardo all'etichettatura per i prodotti destinati agli utilizzatori finali nonché di un rafforzamento delle disposizioni sulla sorveglianza del mercato;
- si è pronunciato contro l'emendamento 32 della relazione, che ostacolerebbe l'indipendenza dei media.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PSE, Silvia-Adriana TICAU (PSE - RO):

- ha sottolineato l'importanza di ridurre il consumo energetico dei prodotti e di garantire un'informazione esauriente dei consumatori riguardo alla classificazione energetica dei prodotti riportata sull'etichetta;
- ha sostenuto il sistema esistente di etichettatura che indica il consumo energetico su una scala da "A" a "G".

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Satu HASSI (Verts/ALE - FI):

- ha espresso sostegno alla relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia per quanto riguarda la conservazione dell'attuale sistema di etichettatura e la scala "A-G";
- ha dichiarato che un'etichetta con la segnalazione "A" deve riguardare sempre un prodotto di prima classe sotto il profilo dell'efficienza energetica. Il modello proposto dai produttori non è aggiornato e non può pertanto essere sostenuto.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 5 maggio 2009 la plenaria ha adottato 54 emendamenti (emendamenti 1-5, 7-15, 17-28, 29 (in parte), 30-33, 35-36, 38-43, 45, 47, 50-54, 56, 58-59, 64-72, 74, 76).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

P6_TA-PROV(2009)0345

Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0778),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione *del campo* di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e consentire ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.

Emendamento

(2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione *dell'ambito* di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico, ***tra cui i prodotti da costruzione***, che hanno un impatto ***diretto o indiretto significativo*** sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***La presente direttiva dovrebbe integrare e non pregiudicare in alcun modo l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di un approccio olistico e determinando ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere considerata come parte integrante di un quadro normativo più ampio, che include il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica¹, e la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia².***

¹ *GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.*

² *GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.*

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico comunitario entro il 2020, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Allo scopo di promuovere l'efficienza e il risparmio energetici è inoltre indispensabile che l'Unione europea e gli Stati membri rendano giuridicamente vincolante l'obiettivo di un risparmio energetico del 20% entro il 2020, proponendo e attuando misure coerenti per garantirne il conseguimento.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia

dell'Unione europea nel suo complesso e anche l'industria manifatturiera attraverso la riduzione del prezzo del carbonio nel sistema di scambio delle emissioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico **può** orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti; inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

Emendamento

(3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico **dovrebbe** orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti; inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti **allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario del 20% in materia di efficienza energetica**. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Dato che l'edilizia rappresenta il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che la revisione della direttiva 2002/91/CE mira a promuovere un miglioramento del rendimento energetico complessivo degli edifici nel senso dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in tale contesto, che l'inserimento di determinati prodotti da costruzione connessi

al consumo energetico nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia finalizzato a coadiuvare le famiglie nella scelta del prodotto più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico al momento della ristrutturazione di un edificio.

Emendamenti 53 e 64

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Allo scopo di garantire prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai consumatori, la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che quindi saranno oggetto delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dalla Commissione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal

(4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine *l'attuale modello di*

fine il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti *devono* essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati.

etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti *dovrebbero* essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il valido sistema originale di etichettatura A-G è stata ripreso come modello in vari paesi del mondo, come Brasile, Cina, Argentina, Cile, Iran, Israele e Sudafrica.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È opportuno che gli Stati membri verifichino *la conformità alla* presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

(5) È opportuno che gli Stati membri verifichino ***regolarmente*** il rispetto della presente direttiva ***e inseriscano le informazioni del caso nella relazione biennale che sono tenuti a presentare alla Commissione nell'ambito della presente direttiva,*** in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per

(6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per

alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione. Il presente sistema *deve* pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione ***se non addirittura disinformazione***. Il presente sistema *dovrebbe* pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura ***obbligatoria*** e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di qualsiasi fonte di energia.

Emendamento

(7) I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto ***diretto o indiretto*** sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto ***diretto o indiretto*** sul consumo di qualsiasi fonte di energia ***durante l'uso, conformemente agli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, la promozione di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che ***soltanto*** i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ***e che presentano un interesse significativo per***

Emendamento

(8) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso siano contemplati da una misura

una migliore efficienza energetica siano contemplati da una misura di *applicazione*.

di *attuazione*.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dato che l'edilizia assorbe il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che, nel contesto degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, è indispensabile privilegiare l'elaborazione delle misure di attuazione per i prodotti da costruzione, quali ad esempio le finestre.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) *Vari* Stati membri ***hanno adottato*** politiche in materia di appalti pubblici *che impongono alle* amministrazioni aggiudicatrici *di* acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. ***Alcuni*** Stati membri hanno ***anche istituito*** incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi ***divergono*** anche notevolmente da uno Stato membro all'altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

(9) ***Il numero di*** Stati membri che ***dispongono di*** politiche in materia di appalti pubblici *in virtù delle quali le* amministrazioni aggiudicatrici *sono tenute ad* acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico, ***dovrebbe aumentare costantemente fino al conseguimento dell'obiettivo di copertura totale del territorio dell'Unione europea. Lo stesso dovrebbe valere per gli*** Stati membri che ***dispongono di*** incentivi per tali prodotti. ***Onde evitare distorsioni del mercato e per quanto*** i criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi ***divergano*** notevolmente da uno Stato membro all'altro, ***essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di efficienza energetica.*** La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti

pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato.

Emendamento

(11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. ***Tuttavia, gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, e in particolare per il risparmio energetico, che perseguono un comune interesse europeo sono esentati a norma di diversi strumenti comunitari e alle condizioni ivi enunciate¹.***

¹ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le disposizioni della presente direttiva sul contenuto delle informazioni pubblicitarie dovrebbero essere considerate soltanto come una misura straordinaria e non dovrebbero pertanto limitare altre forme di pubblicità previste da qualsiasi altra normativa comunitaria.

Emendamenti 54 e 65

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe avere la

(14) La Commissione dovrebbe avere il

facoltà di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico.

Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

potere di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico ***durante l'uso. Ogni due anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, contenente informazioni dettagliate sull'adozione delle misure di attuazione, nonché informazioni uniformi relative ai prodotti. Al fine di creare un sistema prevedibile per l'industria e comprensibile per i consumatori, la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire un periodo fisso di durata per la classificazione energetica riportata sull'etichetta e di aggiornare periodicamente e regolarmente le soglie dell'indice di efficienza della classificazione.*** Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola *con nuovi elementi non essenziali* devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In sede di attuazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per le piccole e medie imprese (PMI) e tener conto, nella misura del possibile, delle esigenze specifiche e dei vincoli finanziari e amministrativi di queste ultime.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali ***durante l'uso*** nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.

Emendamento

2. La presente direttiva si applica ai prodotti, ***tra cui quelli da costruzione***, che hanno un notevole impatto ***diretto o indiretto*** sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– prodotto da costruzione: prodotto connesso al consumo energetico utilizzato nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie;

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 3

Testo della Commissione

– "altre risorse essenziali", acqua, **prodotti chimici** o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;

Emendamento

– "altre risorse essenziali", acqua, **materie prime** o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 4

Testo della Commissione

– "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali;

Emendamento

– "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia **per unità di tempo** o di altre risorse essenziali, **sulla base di dati quantificabili, tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione o qualsiasi altro aspetto ambientale significativo**;

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "**impatto diretto**", **l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia**;

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "**impatto indiretto**", **l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al consumo energetico, per cui il calcolo del rendimento di tali prodotti si basa su parametri oggettivi e indipendenti**

che non presentano variazioni climatiche;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "utilizzatore finale", persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto a fini professionali o personali. Si tratta del consumatore ultimo di un prodotto e in particolare della persona per la quale il prodotto è stato concepito e può differire da quella che lo acquista. La presente definizione copre i consumatori privati e i gruppi di consumatori. Al momento dell'acquisto di prodotti connessi al consumo energetico, anche le autorità pubbliche sono considerate "utilizzatori finali" ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente direttiva;

a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6, ***nonché all'articolo 9 bis, paragrafi 3 e 4*** della presente direttiva;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o

b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre

eventualmente di altre risorse essenziali;

risorse essenziali *durante l'uso*;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate *ad incentivare* un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;

Emendamento

c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate *a promuovere l'efficienza energetica e* un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

d) siano adottate opportune misure per incentivare le autorità incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva.

Emendamento

d) siano adottate opportune misure per incentivare *la Commissione e* le autorità *nazionali* incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione.

Emendamento

2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione, *che sono efficaci e proporzionate. Per quanto riguarda i prodotti già acquistati,*

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie.

Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

i consumatori beneficiano dei diritti già previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione del consumatore, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme, lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie ***entro un determinato lasso di tempo, per garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto degli eventuali danni imputabili alla mancata conformità.***

Se la situazione di mancata conformità del prodotto persiste, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è ***limitata o*** vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 - comma 2

Testo della Commissione

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni, ***definendo i requisiti minimi di un formato armonizzato.*** Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

(1) le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet;

Emendamento

(1) le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali **durante l'uso** e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione

(2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite **solo** ove richiesto dalla relativa misura di applicazione;

Emendamento

(2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite ove richiesto dalla relativa misura di applicazione;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano le specifiche tecniche, fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o sul risparmio energetico o faccia riferimento alla classe energetica del prodotto;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) le pubblicazioni tecniche promozionali in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento all'etichetta energetica del prodotto;

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) oltre alle etichette, i fornitori forniscano, **con ciascun prodotto**, una scheda relativa al prodotto;

(5) oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) i distributori esponcano adeguatamente le etichette e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

(1) i distributori esponcano adeguatamente le etichette, **in maniera visibile e leggibile**, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

Emendamenti 67

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato

(2) riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato

in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono **un'**adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica.

in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono **la versione più recente dell'**adeguata etichetta **alla scadenza del periodo di validità**, nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica.

Emendamenti 56 e 68

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Per i casi in cui i prodotti vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate **sull'**etichetta e nella scheda prima di acquistare il prodotto.

Emendamento

Per i casi in cui i prodotti vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet, **tramite telemarketing** o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate **sulla versione più recente dell'**etichetta **del prodotto** e nella scheda prima di acquistare il prodotto. **In caso di televendita, le misure di attuazione prevedono le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda.**

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto **di una misura di applicazione** e sono conformi ad **essa**.

Emendamento

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto **della presente direttiva** e delle misure di applicazione e sono **pianamente** conformi **ad esse**.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette.

Emendamento

2. ***Purché vigilino regolarmente sul mercato e*** salvo qualora sia comprovato il contrario, ***gli Stati membri*** considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Revisione della classificazione energetica riportata sull'etichetta

1. Alla Commissione spetta la competenza di rivedere periodicamente e regolarmente la classificazione energetica, in conformità della durata prestabilita della classificazione, come determinato mediante le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 11.

2. La Commissione basa la revisione delle soglie dell'indice di efficienza della classificazione sugli ultimi dati disponibili, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico del prodotto in questione e, con largo anticipo rispetto alla revisione, svolge opportune consultazioni con le parti interessate secondo l'articolo 11, paragrafo 3.

3. I fornitori sono tenuti a fornire ai distributori la versione più recente dell'etichetta, al più tardi alla scadenza

del periodo di validità.

4. I distributori sono tenuti a sostituire la vecchia etichetta con l'etichetta energetica con le classificazioni oggetto di revisione per il prodotto in questione il giorno stesso della scadenza della vecchia etichetta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione.

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione ***e, puntando al conseguimento delle migliori classi di efficienza, che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.***

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il potenziale di risparmio energetico,

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) la promozione dell'innovazione, in linea con la strategia di Lisbona,

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando gli Stati membri indicano un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.

Emendamento

5. Quando gli Stati membri indicano un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.

Tra gli incentivi possono anche rientrare crediti d'imposta sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad alta efficienza energetica sia per le imprese che li fabbricano e li promuovono, nonché la riduzione o la soppressione dell'imposta sul valore aggiunto sui materiali e i componenti che migliorano l'efficienza energetica. Gli incentivi offerti dagli Stati membri devono essere efficaci ed efficienti.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di attuazione attualmente in vigore, che sono state adottate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere armonizzate con le disposizioni contenute nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la presentazione, la forma grafica, le classi o altre caratteristiche dell'etichetta energetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la Commissione tiene conto della

Emendamento

c) la Commissione tiene conto della

legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, **che** si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, **allorché** si prevede che permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

Emendamento

c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate, **tra cui i fabbricanti e i loro fornitori**;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ;

Emendamento

d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti **e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile e mantenere contemporaneamente gli elementi di base dell'attuale etichetta (classificazione basata su una scala da A a G), che sono semplici e riconoscibili; l'etichetta indica anche un periodo di validità**;

Emendamenti 58 e 71

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione

j) **eventualmente**, la durata della classificazione energetica riportata

Emendamento

j) la durata **prestabilita** della classificazione energetica riportata sull'etichetta, **che deve essere un periodo**

sull'etichetta;

pari ad almeno tre anni ma non superiore ai cinque anni, tenuto conto del ritmo di innovazione del prodotto, e la data della sua prossima revisione, basata sulla sua durata prestabilita;

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Elenco prioritario per l'attuazione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli da costruzione, per i quali si propone l'etichettatura sulla base del loro potenziale di risparmio energetico.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 ter

Studio di fattibilità per l'estensione dell'ambito di applicazione

Entro il 2010 la Commissione effettua uno studio di fattibilità volto a determinare se, con l'adozione di misure di applicazione, l'etichetta debba anche fornire agli utilizzatori finali informazioni in merito all'impatto del prodotto in termini di energia e di altre risorse essenziali durante il suo intero ciclo di vita.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri prendono anche le misure necessarie a rafforzare la protezione giuridica in caso di uso non autorizzato del sistema di etichettatura.*** Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.